

1) Quale è la definizione di gruppi recidivi di polli e tacchini da carne in relazione al PNCS 2025-2027?

Al punto 10 del PNCS 2025-2027 vengono definiti come gruppi di polli e tacchini da carne ‘recidivi’ quelli stabulati nel medesimo locale (gruppi successivi manenuti nello stesso spazio fisico) e per cui si riscontra *Salmonella* spp. indipendentemente dal sierotipo e indipendentemente da analisi eseguite in autocontrollo o nell’ambito del controllo ufficiale, per 3 cicli successivi per i polli da carne e 2 cicli successivi per i tacchini da carne. Quando sussistono tali condizioni, i locali in cui sono stati stabulati gli animali devono essere sottoposti ad accurati protocolli di pulizia e disinfezione, la cui efficacia deve essere confermata da un controllo microbiologico ambientale negativo, come condizione indispensabile per poter riaccasare il gruppo successivo. Dopo l’accertamento della negatività ai controlli ambientali, un eventuale nuovo stato di recidiva si verifica se per i 2 (tacchini da carne) o 3 (polli da carne) gruppi successivi accasati nel medesimo locale si verifica nuovamente la presenza di *Salmonella* spp. indipendentemente dal sierotipo identificato. Nel caso in cui le 2 positività per i tacchini o le 3 positività per i polli da carne non vengono identificate in gruppi successivi mantenuti nello stesso locale non sussiste la condizione di ‘recidiva’.

2) Come avviene la comunicazione obbligatoria da parte dell’OSA all’AC in caso di status di recidiva?

E’ onere dell’OSA segnalare all’AC la condizione di recidiva e la comunicazione deve avvenire nei modi concordati con l’AC, ad ogni modo in forma scritta, garantendo la rapidità della comunicazione. Entro fine luglio 2025, il Laboratorio di Tecnologie delle informazioni e della comunicazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale", attiverà il sistema di notifiche per email delle recidive, con destinatari sia gli OSA che l’AC. Tale comunicazione non sostituirà la comunicazione scritta da parte dell’OSA prevista nel PNCS.

3) Relativamente alle 10 segnalazioni di ‘recidiva’, come definito al punto 10.1 del PNCS 2025-2027, a seguito delle quali l’AC deve eseguire il controllo ambientale in regime di controllo ufficiale post pulizia e disinfezione, sono da intendersi per filiera – specie o quant’altro?

Le 10 segnalazioni di recidiva, che fanno scattare la necessità di eseguire i campionamenti in regime di controllo ufficiale, sono da intendersi per categoria produttiva e per territorio di competenza. Nell’ambito della valutazione del rischio comunque rimane facoltà dell’AC apportare eventuali modifiche alla frequenza stabilita nel piano per eseguire il controllo ambientale in regime di controllo ufficiale (anche quindi in gruppi diversi dalla decima recidiva segnalata).

4) Da quando parte il conteggio delle recidive?

Il conteggio parte dalla pubblicazione del PNCS ed è indipendente dal sierotipo di *Salmonella* identificato in quanto la presenza anche di Salmonelle diverse potrebbe essere indicativo di carenza nelle biosicurezze.

5) Il PNCS 2025 – 2027 introduce l’obbligo di sierotipizzazione completa per tutti gli isolati sia in regime di controllo ufficiale che di autocontrollo. Quali sono le tempistiche per i laboratori che eseguono le analisi di sierotipizzazione degli ceppi di *Salmonella* isolati in regime di autocontrollo?

Per quanto riguarda la sierotipizzazione di ceppi isolati da campioni prelevati in regime di autocontrollo si dispone che, se un laboratorio è già accreditato in accordo alla normativa ISO 6579:3 (per un numero limitato di sierotipi) e ha partecipato al circuito interlaboratorio organizzato dal Centro di Riferenza Nazionale per le Salmonellosi con esito favorevole, può eseguire la sierotipizzazione di tutti i sierotipi di *Salmonella* in attesa di ricevere da ACCREDIA l’estensione del campo di applicazione del metodo stesso per la sierotipizzazione di tutti i sierotipi. I laboratori che si trovano in tale situazione devono comunicare al Centro di Riferenza Nazionale per le Salmonellosi e all’Ufficio 3 DGSA del Ministero della Salute le tempistiche di adeguamento dell’estensione dell’accreditamento allo scopo di garantire celerità nella finalizzazione del processo.

Se invece, un laboratorio non è accreditato ISO 6579:3, non può eseguire la sierotipizzazione di *Salmonella* fino a che non avrà ottenuto l’accreditamento del metodo stesso per tutti i sierotipi di *Salmonella* spp.

6) Come cambia la gestione della ‘deroga’ che permette di sottoporre a campionamento in autocontrollo un solo gruppo per ciclo nei polli da carne ed estendere l’esito a tutti i gruppi?

Secondo quanto introdotto nel PNCS 2025-2027 la deroga viene revocata quando si ha evidenza di situazioni epidemiologiche differenti tra i gruppi, oppure nel caso in cui venga identificata nel gruppo campionato *Salmonella* spp., ovvero indipendentemente dal sierotipo. Relativamente a questo ultimo punto la sospensione della deroga diventa effettiva dalla prima positività riscontrata dopo l’emissione del PNCS 2025-2027.

7) Come gestisce il sistema informativo l’evidenza della sospensione della deroga?

In mancanza di deroga, tutti i gruppi inviati al macello devono risultare controllati. La deroga viene utilizzata per conteggiare il numero minimo di gruppi da controllare per la rendicontazione delle attività che, in caso di deroga, corrisponde ad un gruppo per ciclo. Se viene sospesa, tutti i gruppi accasati sono da considerare “da controllare”.

Il sistema informativo notificherà ai Servizi veterinari le attività per le quali si sono verificate le condizioni per la sospensione della deroga, che deve essere registrata in BDN dal Servizio Veterinario competente.

8) Come cambia la gestione dei gruppi di riproduttori *Gallus gallus* che sono risultati positivi per *S. Infantis*?

La gestione delle positività per *S. Infantis* dei gruppi di riproduttori, non prevede modifiche, se non che gli animali devono essere inviati tempestivamente alla macellazione, che deve avvenire secondo le modalità ordinarie, ovvero viene meno l'obbligo di macellazione in vincolo dei gruppi di riproduttori positivi per *S. Infantis*.

9) Quando deve essere effettuata l'indagine epidemiologica?

L'Indagine epidemiologica deve essere eseguita da parte del SV con la collaborazione dell'OSA e del veterinario aziendale nei seguenti casi:

- isolamento di sierotipi rilevanti, sia in autocontrollo, sia a seguito di controllo ufficiale;
- isolamento di sierotipi non rilevanti a seguito di controllo ufficiale;
- isolamento di sierotipi non rilevanti anche a seguito di autocontrollo in gruppi di riproduttori *Gallus gallus* e tacchini riproduttori

Come elemento di novità, introdotta dal PNCS 2025-2027, l'indagine epidemiologica deve sempre essere eseguita nei gruppi di riproduttori in caso di isolamento di qualsiasi sierotipo di salmonella (e quindi anche non rilevanti), sia a seguito di controllo ufficiale che di autocontrollo.

Pertanto, i punti 10.1 e 13 del PNCS 2025-2027 vengono rivisti come di seguito riportato:

10.1 Riscontro di sierotipi non rilevanti a seguito di campioni ufficiali e in autocontrollo in allevamento

Il SV, in collaborazione con il veterinario aziendale, in caso di riscontro di Salmonella spp. in gruppi di riproduttori, deve condurre una IE al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate a impedire l'ingresso e la diffusione di salmonella all'interno dell'allevamento.

Il riscontro di Salmonella spp. in gruppi di riproduttori deve essere sempre oggetto di attenta valutazione dal momento in cui la presenza del pericolo microbiologico a tale livello si traduce nella potenziale amplificazione lungo l'intera filiera. Pertanto, di fronte al riscontro di positività, è importante effettuare tempestivamente una IE volta ad identificare l'origine di Salmonella. Tale documentazione deve essere trasmessa al Ministero (dgsa@postacert.sanita.it) e in copia al CNRS (lab.salmonelle@izsvenezie.it).

Nel caso in cui nel medesimo allevamento, anche a seguito dell'applicazione di misure aggiuntive, siano isolate, in campionamenti successivi, salmonelle non rilevanti, l'AC può aggiornare l'IE già effettuata e richiedere se necessario modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza. Inoltre, può intensificare la frequenza dei controlli ufficiali, al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

.....

In seguito al riscontro di: una positività per Salmonella spp. a seguito di controllo ufficiale in tutte le categorie produttive; nei gruppi di riproduttori anche a seguito di autocontrollo, come pure in caso di riscontro di sierotipo rilevante sia in regime di autocontrollo che di controllo ufficiale, è necessario condurre adeguata IE al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate a impedire l'ingresso e la diffusione di Salmonella all'interno dell'allevamento.

13. INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

L'IE è eseguita dai SV con la collaborazione dell'OSA e del veterinario aziendale.

Il modello/i da utilizzare è/sono disponibile/i sul sito www.vetinfo.it.

L'IE è volta a:

- a) Determinare le possibili origini e vie di diffusione dell'agente eziologico, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata e uscita degli animali, alimenti, attrezzature;*
- b) Evidenziare eventuali correlazioni di altri allevamenti con quello del gruppo positivo;*
- c) Verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;*
- d) Raccogliere informazioni relative ad eventuali vaccinazioni, con indicazione del tipo di vaccino utilizzato.*

Durante l'indagine possono essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

Le IE sono sempre richieste in caso di:

- *Isolamento di sierotipi rilevanti, sia in autocontrollo, sia a seguito di controllo ufficiale;*
- *Isolamento di salmonelle non rilevanti a seguito di controllo ufficiale.*
- **Isolamento di salmonelle non rilevanti anche a seguito di autocontrollo in gruppi di riproduttori *Gallus gallus* e tacchini riproduttori**

.....

10) Quando è prevista l'applicazione integrale del PNCS?

Il PNCS deve essere applicato integralmente in termini di frequenza, modalità dei controlli e misure sanitarie in casi di allevamenti identificati come ordinari in accordo al Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e Manuale operativo (Decreto 7 marzo 2023 GU n.113 del 16 maggio 2023).

Per quanto riguarda gli allevamenti familiari, ovvero con un numero di capi fino ad un massimo di 50 detenuti contemporaneamente e che sono allevati per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento (CE) N 852/2004 (fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale), non è prevista l'applicazione integrale del PNCS. In tali casi l'AC, se lo ritiene opportuno, può prevedere l'applicazione di un piano semplificato; tale piano semplificato è comunque da applicarsi nel caso in cui l'allevamento familiare si sia reso responsabile di un focolaio di salmonellosi. Quanto sopra specificato è in vigore già a seguito della nota 0009935-13/03/2024-DGSAF-MD.

11) Nella tabella riassuntiva del punto 6.3.1 del nuovo PNCS, per la tipologia ovaiole, è indicato un "controllo supplementare in gruppi a rischio", cosa si intende?

Il controllo supplementare nei gruppi a rischio è riferito alle situazioni dettagliate al capitolo 10 del piano relativamente alla gestione di gruppi positivi per sierotipi rilevanti – galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano diretto - e nello specifico, quanto dettagliato in termini di 'controlli straordinari' al punto a) fattispecie 3 e al punto b).

12) La pubblicazione del PNCS 2025-2027 comporta la presentazione di un nuovo piano di autocontrollo e la successiva validazione da parte dell'AC?

Se non vi sono modifiche sostanziali nell'allevamento e i punti dell'eventuale revisione riguardano esclusivamente l'adeguamento alle novità introdotte nel PNCS 2025-2027 non è necessario presentare un nuovo Piano di Autocontrollo da parte dell'OSA, ma è sufficiente presentare un'integrazione del Piano in cui vengono descritte le modalità di gestione delle novità introdotte dal PNCS 2025-2027, salvo specifiche indicazioni dell'ACL.